

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI OPERANTI NELLA
PROV. DI PADOVA, TREVISO E
ROVIGO**

**AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI**

Padova, 30 Ottobre 2025

Circolare n. 11/2025

**TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTIONI
DELLA CASSA EDILE CON DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE 2025 (DENUNCIA MUT
PRESENTATA NEL MESE DI NOVEMBRE).**

A seguito dell'Accordo Nazionale del 8 Ottobre 2025 che ha ridotto l'aliquota FNAPE (Circolare CEIV n. 9/2025), con decorrenza dal 1° Ottobre 2025 e comunque con la Denuncia MUT presentata nel mese di Novembre, si ridurrà l'imponibilità INPS ed INAIL dei contributi dovuti alla Cassa Edile.

Infatti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. N. 314/97, le somme dovute alla Cassa Edile sono assoggettate alla contribuzione INPS ed INAIL (con esclusione delle Quote Paritetiche di Adesione Contrattuale Provinciale e Nazionale a carico del datore di lavoro e del lavoratore) limitatamente al 15% del loro ammontare.

In conseguenza delle variazioni summenzionate, il coefficiente di raccordo che permette di conteggiare la percentuale di maggiorazione della base imponibile Cassa Edile, da considerare ai fini assicurativi e previdenziali, con decorrenza **1° Ottobre 2025 / Mut presentato nel mese di Novembre** sarà il seguente:

- Per il territorio della **Provincia di Padova 0,65%**
- Per il territorio della **Provincia di Treviso 0,65%**
- Per il territorio della **Provincia di Rovigo 0,73%**

Si ricorda inoltre che la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale è soggetta, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, ad un contributo di solidarietà del 10% dovuto all'INPS (Art. 6 del D.Lgs. 314/97).

Dal punto di vista fiscale, come indicato da comunicazione n.775/2021 della CNCE (consultabile su ceiv.eu-Imprese-Normativa/Circolari-Circolari) a seguito di un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54E/2020), il contributo **“Fondo Assistenza/Cassa Edile”** a carico lavoratore ed impresa, **non concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale** (Circolare CEIV n. 6 2021).

Per quanto riguarda il Fondo Sanedil, i contributi versati non concorrono alla formazione del reddito in capo agli iscritti, nel limite di 3.615,20 per ciascuna annualità (Circolare CEIV n. 20/2021).

Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

Il Presidente

Geom. Silvano Armellin